

Bruxelles, 8 giugno 2015
(OR. en)

8645/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0059 (COD)**

**CODEC 667
WTO 103
COMER 64
RELEX 343
UD 107
PE 90**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 18-21 maggio 2015)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Iuliu WINKLER (PPE, RO) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale (INTA), una relazione sulla proposta in oggetto. La relazione consta di 56 emendamenti votati dalla commissione.

Inoltre, sono stati presentati 99 emendamenti da gruppi politici o da gruppi di 40 o più deputati (emendamenti 57 – 59 dal PPE, emendamenti 60 – 69 dall'ADLE, emendamenti 70 – 89 dall'EFDD, emendamenti 90 – 110 dal GUE/NGL, emendamenti 111 – 130 dai Verdi/ALE, emendamenti 131 – 153 dall'S&D ed emendamenti 154 – 155 da 40 o più deputati). Alcuni di questi emendamenti erano identici.

II. DISCUSSIONE

La discussione relativa alla proposta ha avuto luogo il 19 maggio 2015.

Il relatore Iuliu WINKLER (PPE, RO) ha aperto il dibattito e:

- ha ricordato che lo scopo della proposta è di spezzare il legame tra l'estrazione e il commercio di minerali e il finanziamento dei conflitti armati istituendo un sistema UE di autocertificazione degli importatori di determinate materie prime, sul modello delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto. Le zone di conflitto non sono definite nel regolamento. La proposta ha fatto seguito ad una richiesta di intervento del Parlamento;
- ha affermato che il caposaldo del suo lavoro in qualità di relatore è l'ottenimento di un regolamento efficiente e attuabile che sia coerente con l'approccio integrato dell'UE: 1) un regolamento sul commercio che istituisca il meccanismo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; 2) misure di accompagnamento per assistere le imprese, in particolare le PMI, nell'applicazione del sistema di autocertificazione; e 3) misure di accompagnamento concrete da applicare tramite la cooperazione politica, diplomatica e allo sviluppo, intese specificamente a sostenere la creazione di capacità, una migliore governance e, in primis, la formazione di tutte le parti interessate coinvolte;
- ha sostenuto che il compromesso votato dalla commissione INTA consegue tale obiettivo in quanto:
 - prevede un approccio volontario fondato sulla responsabilità, con obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza per le fonderie e le raffinerie dell'UE, nonché per gli importatori di minerali;
 - si fonda sull'esperienza esistente e su meccanismi di autocertificazione funzionanti;
 - introduce l'etichetta europea "importatore responsabile" per gli importatori nell'ambito del regolamento e un elenco di importatori europei responsabili, come pure l'etichettatura volontaria per le imprese che operano a valle;
 - non impone unilateralmente obblighi alle imprese dell'UE;
 - tutela le PMI con l'assistenza e gli incentivi giusti nell'ambito del programma COSME;
 - contiene una clausola di revisione rigorosa e chiara che pone l'accento sulla valutazione degli effetti del regolamento sul campo e sulla possibilità di adattamento alle evoluzioni del regime di dovere di diligenza dell'OCSE, anche per quanto concerne i tipi di minerali inclusi nel campo di applicazione;

- ha avvertito che l'UE non dovrebbe riprendere la cattiva prassi del vincolante Dodd-Frank Act statunitense. Ciò creerebbe, tra l'altro, embarghi e divieti di fatto, che risulterebbero in un'impennata del contrabbando e del commercio illegale.

Il Commissario MALMSTRÖM:

- ha affermato che, per un regolamento in questo settore, la sfida consiste nello sfruttare il potenziale delle economie creando al contempo sistemi efficaci per evitare conseguenze negative, di cui la questione dei minerali dei conflitti è un caso emblematico. Ai paesi in via di sviluppo dovrebbe essere fornita una fonte vitale di reddito stabile tramite il commercio di risorse naturali, ma anche il legame tra i minerali e i conflitti deve essere spezzato. Pertanto, congiuntamente con l'alto rappresentante e sulla base del lavoro dell'OCSE, la Commissione ha suggerito un approccio integrato di cui la proposta rappresenta solo una componente. Non c'è una soluzione miracolosa per affrontare questo problema. Esso ha dovuto essere esaminato da varie angolazioni – politica, commerciale, dello sviluppo – contemporaneamente;
- ha ricordato che l'UE è uno dei maggiori importatori al mondo dei minerali in questione e l'approccio adottato dall'UE sarebbe importante. L'introduzione di un regime obbligatorio, senza la garanzia che le condizioni per la sua attuazione sul terreno siano corrette, correrebbe il rischio di creare conseguenze negative quali: la deviazione del traffico commerciale, il crollo dei prezzi dei minerali di determinate origini, mercati illeciti fiorenti in zone di conflitto e ad alto rischio, nonché un settore del contrabbando prospero e una grave penuria per le industrie nell'UE. Di ciò è prova la situazione nella regione dei Grandi Laghi dall'entrata in vigore del regime obbligatorio statunitense del Dodd-Frank Act;
- ha sostenuto che la proposta della Commissione è fondata su solide basi che tengono conto delle considerazioni essenziali di cui sopra. Essa è incentrata sulle fonderie e le raffinerie essenziali nella catena di approvvigionamento, tramite la creazione di una "lista bianca" e quindi di un sistema di stigmatizzazione (*'name and shame'*) per coloro che non figurano in tale elenco. Con non più di 40 fonderie nell'UE e viste le pressioni esterne, ha espresso la convinzione che tutte vorranno far parte della "lista bianca". Ciò deve essere sostenuto da una struttura di controllo dell'applicazione utilizzata dalle autorità competenti degli Stati membri e da una clausola di revisione rigorosa per offrire la possibilità di passare, in maniera graduale, a un regime obbligatorio nel caso in cui la proposta attuale non porti a risultati. Parallelamente, sarà disponibile un pacchetto da 20 milioni di EUR per sostenere ulteriormente la creazione di capacità nelle zone di conflitto;
- ha concluso che un approccio volontario, basato sugli incentivi e integrato, all'approvvigionamento responsabile, è il più appropriato per raggiungere l'obiettivo comune condiviso da tutti nel Parlamento.

Bogdan Brunon WENTA (PPE, PL), relatore per il parere della commissione per lo sviluppo:

- ha sostenuto che la creazione nell'UE di un mercato del commercio responsabile di minerali lascia sperare che la situazione delle persone nelle regioni da cui provengono i minerali possa migliorare. Lo scambio di informazioni nelle varie fasi della catena di approvvigionamento, dall'estrazione al prodotto finale, è quindi importante;
- ha ricordato le sue proposte riguardanti gli obblighi per le imprese a monte – come le fonderie, le raffinerie e gli importatori – e il dovere di diligenza per le imprese a valle, conformemente alle linee guida dell'OCSE. È importante tenere conto della situazione delle PMI. Ha accolto con favore lo stanziamento di 20 milioni di EUR per le misure di accompagnamento e ha auspicato che le misure proposte siano presentate a breve.

A nome del gruppo PPE, Daniel CASPARY (DE):

- ha chiesto di porre l'accento sulle persone nella regione. La legislazione dovrebbe entrare in vigore rapidamente e non diventare qualcosa che non sarà mai applicato ma che ha soddisfatto alcuni attivisti politici in Europa;
- si è congratulato con la Commissione per l'approccio integrato. Esso non è limitato al regolamento, ma include anche le misure di accompagnamento. Nella commissione INTA alcune disposizioni erano state rafforzate e rese obbligatorie, ad esempio per quanto concerne le fonderie. Tuttavia, dovremmo trarre insegnamento dalle esperienze negative degli altri paesi. Il Dodd-Frank Act non è stato inequivocabilmente positivo per le persone sul terreno;
- ha sostenuto il testo votato in sede di commissione e ha invitato il Consiglio a portare avanti il fascicolo. Ha segnalato la disponibilità del suo gruppo a esaminare di nuovo l'approccio qualora diventasse chiaro, dopo alcuni anni, che la situazione non è migliorata.

A nome del gruppo S&D, Gianni PITTELLA (IT):

- ha affermato che il chiaro legame tra l'estrazione dei minerali e il finanziamento delle milizie armate deve essere spezzato. Le misure dovrebbero altresì contribuire a ridurre la violenza nei confronti delle donne e dei bambini. È necessaria una tracciabilità obbligatoria nell'intera catena di approvvigionamento e di commercio;

- ha precisato che l'S&D non avrebbe sostenuto qualcosa che non influisce realmente sui principali interessi finanziari. È stato presentato un possibile compromesso. Esso rappresenta un punto d'equilibrio tra i diversi gruppi politici e tiene conto delle esigenze delle PMI. Ha invitato tutti ad appoggiare tale compromesso in quanto la votazione minerebbe la credibilità del Parlamento.

A nome del gruppo ECR, Emma MCCLARKIN (UK):

- ha espresso il timore che l'approccio vincolante proposto da alcuni gruppi, sebbene diverso dal Dodd-Frank Act statunitense, possa portare a obblighi similmente gravosi, in particolare per quanto concerne la catena di approvvigionamento a valle. Molte imprese inizierebbero ad approvvigionarsi altrove, creando embarghi di fatto a scapito di minatori innocenti e delle loro famiglie, come è accaduto in Congo;
- ha sostenuto l'approccio del compromesso INTA relativo all'uso dell'evidente punto critico della catena di approvvigionamento in cui esiste una possibilità molto realistica di determinare l'origine dei minerali e di applicare un approccio vincolante a tale parte critica. Più a valle della catena di approvvigionamento, per le imprese sarebbe sempre più difficile dimostrare la provenienza dei minerali utilizzati nei prodotti finiti;
- ha ricordato che l'approccio adottato non esclude il fatto di prendere in considerazione gli sviluppi nel settore delle verifiche, ad esempio i numerosi regimi settoriali. Una clausola di revisione rigorosa consentirebbe la valutazione dell'impatto della normativa UE, in particolare per quanto concerne l'integrazione volontaria del regime per le imprese a valle e il reale impatto sul terreno. Ciò è preferibile all'affrettarsi nella creazione di un regime dall'alto in basso che potrebbe provocare più danni che benefici.

A nome del gruppo ADLE, Marielle DE SARNEZ (FR):

- ha sottolineato l'obiettivo comune di spezzare il legame tra lo sfruttamento dei minerali e i conflitti armati. Il Parlamento dovrebbe compattarsi su un atto legislativo ambizioso che possa essere applicato, entrare in vigore e cambiare la situazione nelle zone di conflitto. Pertanto, sia la Commissione sia il Consiglio dovrebbero poterlo sostenere;

- ha dichiarato che, per il Parlamento, la tracciabilità dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli attori principali della catena. Tale era l'intenzione della votazione dell'INTA. Se tale votazione si rispecchiasse nella votazione in sessione plenaria, tutti gli importatori, tutte le fonderie e raffinerie europee dovrebbero presentare un certificato che attesti che i loro minerali importati sono puliti e non provengono da zone di conflitto. Al tempo stesso, le PMI beneficerebbero di un aiuto finanziario per porre in essere la tracciabilità dei minerali con etichetta “conflict free” (non proveniente da zone di conflitto). Ha proposto emendamenti alla clausola di revisione che permettono di ampliare il campo di applicazione degli obblighi e il numero dei minerali regolamentati;
- ha espresso la convinzione che la normativa europea può servire da modello per la creazione di dinamiche positive in altre regioni del mondo e che si dovrebbe raggiungere un accordo a livello di Nazioni Unite sulla questione dell'approvvigionamento sostenibile delle risorse naturali.

A nome del gruppo GUE/NGL, Helmut SCHOLZ (DE):

- ha ricordato che il motivo alla base dell'adozione del regolamento in questione è il fatto che le persone sono vittime di conflitti perpetrati a causa delle risorse naturali o comunque con le stesse finanziati. La catena di profitti dei responsabili si è estesa fino all'UE. Scopo del regolamento è quello di creare trasparenza nell'approvvigionamento e quindi fermare, o perlomeno rendere più difficile, il ricavo di profitti legati a guerra, stupri e lavoro minorile. La legislazione deve quindi essere efficace;
- ha chiesto che siano ascoltati Denis Mukwege, gli esperti provenienti dalle zone di conflitto, esponenti della Chiesa e persino alcuni rappresentanti del mondo economico. Tutti affermano che l'approccio volontario non è sufficiente e che c'è bisogno di un regolamento obbligatorio per tutti nella catena di approvvigionamento. La proposta votata da una maggioranza di misura in sede di commissione vincolerebbe solo 20 raffinerie europee. L'80% delle materie prime provenienti dal Congo non sarebbe interessato dal regolamento in quanto la fusione avviene per la maggior parte in Asia;
- ha invitato a sfruttare la possibilità di rendere il regolamento obbligatorio per l'intera catena di approvvigionamento votando per gli emendamenti proposti. È tempo di fare finalmente qualcosa di concreto per le vittime e di contribuire alla lotta contro i motivi per i quali le persone fuggono dalle proprie case.

A nome del gruppo Verdi/ALE, Judith SARGENTINI (NL):

- ha ricordato che la certificazione è obbligatoria per il legno duro e che lo stesso vale per i diamanti. Dal 2011 le imprese europee hanno la possibilità di attenersi alle linee guida dell'OCSE per la certificazione dei prodotti contenenti minerali dei conflitti, ma non l'hanno fatto;

- ha sostenuto che la proposta della Commissione, fondata sull'approccio volontario, avrà le stesse mancanze di tutti gli altri sistemi volontari. La proposta interesserebbe solo 20 fonderie e raffinerie europee. Ad esempio, la maggior parte dei telefoni sono fabbricati in Cina e non sarebbero soggetti al regolamento, così i consumatori non sarebbero in grado di rintracciare la provenienza delle materie prime;
- ha dichiarato che la questione riguarda la guerra in Congo, le donne vittime di stupro e i minori che lavorano nelle miniere, non l'industria automobilistica tedesca e i suoi problemi con la burocrazia.

A nome del gruppo EFDD, Tiziana BEGHIN (IT):

- ha dichiarato che la tecnologia che utilizziamo (telefono, computer) è sporca di sangue perché i minerali in essa contenuti provengono da zone di conflitto in cui hanno luogo abusi dei diritti umani. Insieme ai suoi colleghi, ha lavorato duramente per creare un sistema obbligatorio ed efficace che consenta alle persone di sapere quali prodotti provengono da zone di conflitto e quali no. Esso non peserebbe sulle PMI, ma obbligherebbe le multinazionali dell'elettronica ad assumersi le loro responsabilità;
- ha sottolineato l'importanza della votazione. Se il Parlamento accettasse tali emendamenti, contribuirebbe almeno a rendere il mondo un posto migliore.

Gli interventi da parte degli oratori seguenti hanno posto l'accento sull'approccio volontario in opposizione all'approccio vincolante, nonché sulle parti della catena di approvvigionamento che dovrebbero essere oggetto delle misure. La maggior parte degli oratori si è attenuta a quanto affermato dagli oratori dei gruppi politici con qualche differenza e lieve discostamento.

Maria ARENA (S&D, BE):

- ha sostenuto che – contrariamente a quanto affermato da altri nel corso del dibattito – dal 2010 il Dodd-Frank Act, con i suoi obblighi di informazione per le imprese americane, ha portato cambiamenti nei paesi di origine, anche se è occorso del tempo;
- ha affermato che la proposta elaborata dalla Commissione è cauta e priva di ambizione, contrariamente a quanto richiesto dal Parlamento nel 2010 e nel 2011. Ha chiesto un regolamento ambizioso sin d'ora che imponga obblighi di informazione a tutte le imprese che utilizzano i minerali 3TG lungo la catena di approvvigionamento.

William DARTMOUTH (EFDD, UK):

- ha ricordato il ruolo svolto dall'UE nel creare la povertà, in particolare in Africa, che genera gruppi armati e rende anzitutto il commercio illegale di metalli così allettante. L'UE dovrebbe cessare le sue politiche commerciali protezioniste e distruttive, che impoveriscono il continente africano. Su tale questione, l'UE è indietro rispetto agli Stati Uniti e il Dodd-Frank Act ha già ridotto di quasi due terzi i finanziamenti ai gruppi che prosperano grazie ai minerali dei conflitti;
- ha sollecitato un regime guidato dalle Nazioni Unite in collaborazione con singoli paesi africani e non un regime controllato dall'UE.

Louis MICHEL (ADLE, BE):

- ha ricordato che il dottor Mukwege, vincitore del premio Sacharov, aveva invitato il Parlamento a porre in essere un controllo rigoroso dello sfruttamento dei minerali che finanziano i conflitti. Né la proposta della Commissione né il compromesso del relatore hanno soddisfatto tale richiesta. Limitare gli obblighi relativi al dovere di diligenza alle fonderie, alle raffinerie e agli importatori senza che vi siano obblighi di informazione per 879 000 imprese a valle (corrispondenti al 99% delle imprese interessate) porta più disagi che vantaggi per le imprese europee. Senza obblighi, le imprese a valle potranno sempre scegliere di comprare da altri operatori internazionali che non sono soggetti al regolamento oppure attraverso canali illegali. Esiste quindi una ragione economica per imporre un obbligo minimo di informazione a tutte le imprese;
- ha affermato che tali considerazioni sono all'origine dell'emendamento da lui proposto (emendamento 155). Sarebbe sufficiente che le altre imprese dichiarassero l'identità del loro fornitore. I vincoli sarebbero minimi, senza audit o resoconti e quindi senza oneri burocratici supplementari per le PMI. Rileva infine un trattamento differenziato per fonderie, raffinerie e importatori (con più obblighi) rispetto alle altre imprese.

Bernd LANGE (S&D, DE):

- ha affermato che, dal punto di vista di una politica commerciale basata sul valore, si deve garantire che la catena di valore globale funzioni in modo equo. Ciò non si potrà ottenere con gli approcci volontari, come si è visto nell'ambito dell'industria tessile. Sono necessari requisiti obbligatori. Imporre obblighi a 20 fonderie e raffinerie e non alle altre 400 crea squilibrio. È necessario un obbligo chiaro applicabile alla catena dalla produzione alle fonderie;

- ha ricordato che il Consiglio mitiga sempre le proposte del Parlamento, pertanto quest'ultimo non dovrebbe andare incontro al Consiglio prima del tempo, ma dovrebbe mostrarsi sicuro di sé al fine di ottenere qualcosa.

Anna ZÁBORSKÁ (PPE, SK):

- ha dichiarato di non poter votare per il compromesso INTA. Se si paragona la questione degli oneri amministrativi più elevati per alcune imprese europee con la sofferenza di milioni di persone, la scelta è evidente;
- si è espressa a favore di una certificazione obbligatoria che riguardi tutte le risorse e l'intera catena di approvvigionamento, dalle società di estrazione ai trasformatori finali. Senza l'adozione di una normativa veramente efficace, l'UE non potrà proclamarsi con orgoglio principale donatore mondiale.

Eric ANDRIEU (S&D – FR):

- ha ricordato l'appello del dottor Mukwege a una legislazione ambiziosa e la risoluzione a seguito della tragedia del Rana Plaza in Bangladesh, in cui il Parlamento chiedeva una normativa vincolante su tracciabilità e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento al fine di migliorare le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Parlamento dovrebbe ora cogliere l'opportunità di trasformare le parole in azioni e votare per un testo che garantirebbe un approvvigionamento responsabile del mercato europeo con un impatto reale e positivo sul terreno;
- in tale contesto, ha chiesto in particolare ai colleghi dell'ADLE e del PPE di essere coerenti e votare a favore degli emendamenti proposti alla relazione INTA, nonché di portare l'UE verso una maggiore protezione dei diritti e degli esseri umani conformemente ai suoi valori e principi.

III. VOTAZIONE

La votazione sulla proposta ha avuto luogo il 20 maggio 2015. Il Parlamento europeo ha adottato 60 emendamenti. Su alcuni emendamenti, le votazioni sono state molto serrate.

36 dei 56 emendamenti votati in sede di commissione sono stati confermati dalla plenaria (di cui uno solo in parte). Gli emendamenti 7, 8, 11, 13, 17, 22, 27, 28, 32 - 39, 41, 42, 50, 54 sono stati respinti. Inoltre, sono stati adottati 24 emendamenti (emendamenti 57, 59, 60, 66, 67, 71, 76, 77, 85, 91, 97, 98, 100, 112, 117, 118, 126, 135, 136, 138, 145, 151, 154 e 155). Alcuni di questi emendamenti erano identici. Il testo degli emendamenti adottati è allegato alla presente nota.

La votazione sulla risoluzione legislativa è stata aggiornata a una sessione successiva e non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 maggio 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di violenti conflitti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi **nazionali** a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In queste zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

Emendamento

(1) Le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di violenti conflitti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In queste zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, **lo sviluppo** e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento **Considerando 1 bis (nuovo)**

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0141/2015).

(1 bis) Le violazioni dei diritti umani sono comuni nell'industria estrattiva e possono comprendere il lavoro minorile, la violenza sessuale, le sparizioni forzate, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

(2) La questione riguarda zone ricche di risorse in cui governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori del settore e le organizzazioni della società civile, hanno colto la sfida posta dalla volontà di ***ridurre al minimo*** il finanziamento di gruppi ***armati*** e forze di ***sicurezza***.

(2) La questione riguarda zone ricche di risorse in cui governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori del settore e le organizzazioni della società civile, ***incluse le organizzazioni delle donne che sono in prima linea nell'attirare l'attenzione sulle condizioni di sfruttamento imposte da gruppi armati e forze di sicurezza nonché sugli stupri e sulle violenze utilizzati per controllare le popolazioni locali,*** hanno colto la sfida posta dalla volontà di ***impedire*** il finanziamento di ***tali*** gruppi e forze.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Il presente regolamento è uno degli strumenti volti a eliminare il finanziamento di gruppi armati mediante il controllo del commercio di minerali provenienti da zone di conflitto; questo non pregiudica il fatto che le azioni di politica estera e di sviluppo dell'Unione

europea dovrebbero essere incentrate sulla lotta contro la corruzione locale e la permeabilità delle frontiere, nonché sulla fornitura di formazione alle popolazioni locali e ai loro rappresentanti al fine di mettere in luce gli abusi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) *Il* 7 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha **adottato una risoluzione che invita** l'Unione a legiferare in base al modello della legge statunitense sui "minerali dei conflitti", alias articolo 1502 della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori); la Commissione ha annunciato, nelle sue comunicazioni del 2011 e 2012, la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza. Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate la Commissione, in linea con l'impegno assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione, anche nei paesi non membri dell'OCSE.

Emendamento

(7) **Nelle sue risoluzioni del** 7 ottobre 2010, **dell'8 marzo 2011, del 5 luglio 2011 e del 26 febbraio 2014**, il Parlamento europeo ha **invitato** l'Unione a legiferare in base al modello della legge statunitense sui "minerali dei conflitti", alias articolo 1502 della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori); la Commissione ha annunciato, nelle sue comunicazioni del 2011 e 2012, la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza. Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate la Commissione, in linea con l'impegno assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione, anche nei paesi non membri dell'OCSE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I cittadini e gli attori della società civile dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo per le imprese che operano nell'ambito della giurisdizione dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali originari di zone di conflitto. Ne consegue che tali minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra consumatori e conflitti in territori non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, segnatamente attraverso petizioni, che al Parlamento europeo e al Consiglio siano presentate proposte legislative affinché sia riconosciuta la responsabilità delle imprese, conformemente alle linee guida e ai principi guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

Emendamento

(8) I cittadini e gli attori della società civile dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo per le imprese che operano nell'ambito della giurisdizione dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali originari di zone di conflitto. Ne consegue che tali minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra consumatori e conflitti in territori non UE. ***Di conseguenza, i consumatori sono indirettamente connessi ai conflitti che hanno gravi ripercussioni sui diritti umani, in particolare i diritti delle donne, giacché i gruppi armati spesso ricorrono allo stupro di massa come strategia volontaria per intimidire e controllare le popolazioni locali allo scopo di tutelare i loro propri interessi.*** A tal fine i cittadini hanno chiesto, segnatamente attraverso petizioni, che al Parlamento europeo e al Consiglio siano presentate proposte legislative affinché sia riconosciuta la responsabilità delle imprese, conformemente alle linee guida e ai principi guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

Emendamenti 71, 91 e 112

**Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il presente regolamento rispecchia la necessità dell'esercizio del dovere di diligenza lungo l'intera catena di approvvigionamento dal sito di origine fino al prodotto finale, attraverso il requisito che tutte le imprese che per prime immettono sul mercato dell'Unione risorse contemplate, inclusi prodotti che contengono tali risorse, debbano avviare e

pubblicare una relazione in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. In linea con la natura del dovere di diligenza, gli obblighi di diligenza individuali di cui al presente regolamento rispecchiano la natura progressiva e flessibile dei processi di diligenza e la necessità di obblighi opportunamente modulati in funzione delle situazioni particolari delle imprese. Gli obblighi sono commisurati alla dimensione, all'influenza e alla posizione di un'impresa nella sua catena di approvvigionamento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} prevede che le imprese con un numero di dipendenti superiore a 500 comunichino informazioni in merito a una serie di politiche, tra cui i diritti umani, la lotta contro la corruzione e l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La direttiva prevede che la Commissione elabori orientamenti al fine di agevolare la comunicazione di tali informazioni. La Commissione dovrebbe considerare l'inclusione in tali orientamenti di indicatori di prestazione per quanto riguarda l'approvvigionamento responsabile dei minerali e dei metalli.

^{1 bis} *Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi*

dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Molti sistemi esistenti per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento potrebbero contribuire a raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Sono già in atto regimi settoriali volti a interrompere il legame tra i conflitti e l'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro. Tali regimi utilizzano audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti per certificare fonderie e raffinerie che abbiano in essere sistemi volti a garantire l'esclusivo approvvigionamento di minerali responsabile. Tali regimi settoriali potrebbero essere riconosciuti nel sistema dell'Unione. Occorre tuttavia chiarire i criteri e le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza di tali regimi ai requisiti del presente regolamento, onde consentire il rispetto di norme elevate ed evitare la duplicazione degli audit.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Attraverso la consultazione pubblica le imprese dell'Unione hanno espresso il loro interesse per l'approvvigionamento responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi settoriali in atto, volti a perseguire i loro obiettivi nel campo della responsabilità sociale delle imprese, a

(12) Attraverso la consultazione pubblica le imprese dell'Unione hanno espresso il loro interesse per l'approvvigionamento responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi settoriali in atto, volti a perseguire i loro obiettivi nel campo della responsabilità sociale delle imprese, a

rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza del loro approvvigionamento. Le imprese dell'Unione hanno tuttavia segnalato le innumerevoli difficoltà da esse incontrate nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un gran numero di operatori spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La Commissione dovrebbe monitorare gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare delle PMI.

rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza del loro approvvigionamento. Le imprese dell'Unione hanno tuttavia segnalato le innumerevoli difficoltà *e sfide pratiche* da esse incontrate nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un gran numero di operatori spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La Commissione dovrebbe monitorare *da vicino e comunicare* gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile, *all'esecuzione di audit da parte di soggetti terzi, alle loro conseguenze amministrative* e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare delle PMI. *La Commissione dovrebbe fornire alle microimprese e alle piccole e medie imprese assistenza tecnica e finanziaria nonché agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le PMI stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli e attuano sistemi di diligenza dovrebbero ricevere un aiuto finanziario mediante il programma COSME della Commissione.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le imprese stabilite nell'Unione che operano a valle della catena di approvvigionamento e che attuano volontariamente un sistema di approvvigionamento responsabile per minerali e metalli dovrebbero essere certificate dalle autorità competenti degli Stati membri mediante un'etichetta. La Commissione dovrebbe basarsi sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per fissare i criteri di

concessione della certificazione e, a tal fine, può consultare il Segretariato dell'OCSE. Le condizioni per la concessione della "Certificazione di responsabilità europea" dovrebbero essere tanto rigorose quanto quelle imposte dal sistema di certificazione dell'OCSE. Le imprese che beneficiano della "Certificazione di responsabilità europea" sono incoraggiate a indicarlo sul loro sito Internet e a riportarlo tra le informazioni fornite ai consumatori europei.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultimo stadio in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la diffusione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie responsabili costituirebbe quindi per le imprese a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Emendamento

(13) Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultimo stadio in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la diffusione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. ***Lo stesso vale per i metalli riciclati, che sono stati oggetto di un numero ancora maggiore di stadi del processo di trasformazione.*** Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie responsabili costituirebbe quindi per le imprese a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. ***Conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, le imprese a monte come le fonderie e le raffinerie dovrebbero essere sottoposte a un audit svolto da soggetti terzi indipendenti relativamente alle loro pratiche in merito al dovere di diligenza***

nella catena di approvvigionamento, anche ai fini della loro inclusione nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Le fonderie e raffinerie che trasformano e importano minerali e loro concentrati dovrebbero essere obbligate ad applicare il sistema dell'Unione per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) L'utilizzo di tutti i minerali e metalli contemplati dal presente regolamento dovrebbe essere conforme ai requisiti in esso fissati. È fondamentale che gli importatori rispettino le disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Per garantire l'efficace attuazione del presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di transizione di due anni onde consentire alla Commissione di elaborare un sistema di audit effettuati da soggetti terzi e agli importatori

responsabili di acquisire familiarità con gli obblighi loro imposti dal presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la propria assistenza finanziaria e gli impegni politici in relazione alle zone di conflitto e ad alto rischio dove sono estratti stagno, tantalio, tungsteno e oro, in particolare la regione dei Grandi Laghi, allo scopo di garantire la coerenza delle politiche nonché incentivare e rafforzare il rispetto della buona governance, lo Stato di diritto e soprattutto la conduzione delle attività estrattive sulla base di una visione etica.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione presenta periodicamente al **Consiglio** e al **Parlamento europeo** una relazione sugli effetti del sistema. **Entro tre anni dall'entrata in vigore** del presente regolamento e successivamente ogni **sei** anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, **anche** per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Le relazioni, se necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente disposizioni

(16) La Commissione presenta periodicamente al **Parlamento europeo** e al **Consiglio** una relazione sugli effetti del sistema. **Due anni dopo la data di applicazione** del presente regolamento e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento **nonché il più recente impatto del sistema sul campo** per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, **e dovrebbe inoltre presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio**. Le relazioni, se necessario, possono essere

vincolanti,

corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente **ulteriori** disposizioni vincolanti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Nella loro comunicazione congiunta del 5 marzo 2014, la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si sono impegnati ad attuare misure di accompagnamento atte a garantire un approccio UE integrato all'approvvigionamento responsabile in parallelo al presente regolamento, con l'obiettivo non solo di conseguire un elevato livello di partecipazione delle imprese nel sistema dell'Unione previsto dal regolamento ma anche di assicurare che sia adottato un approccio globale, coerente e completo per promuovere l'approvvigionamento responsabile in zone di conflitto e ad alto rischio.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di **autocertificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza¹² di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di **certificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza¹² di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie

in zone di conflitto e ad alto rischio.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

in zone di conflitto e ad alto rischio.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento ***degli*** importatori dell'Unione che ***optano per l'autocertificazione come importatori responsabili dei minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro.***

Emendamento

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento ***di tutti gli*** importatori dell'Unione che ***si approvvigionano di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento e conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Tali linee guida sono concepite per garantire la trasparenza e la tracciabilità in merito alle pratiche di approvvigionamento degli importatori qualora essi si approvvigionino in zone di conflitto e ad alto rischio, al fine di minimizzare o prevenire i conflitti violenti e la violazione dei diritti umani riducendo le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza, quali definiti all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sulla diligenza ragionevole, di commercializzare questi minerali e metalli.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I metalli che si può ragionevolmente supporre siano riciclati sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamenti 76, 97, 117 e 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Al fine di evitare distorsioni di mercato non intenzionali, il presente regolamento opera una distinzione tra i ruoli delle imprese situate a monte e quelle situate a valle della catena di approvvigionamento. L'esercizio del dovere di diligenza deve adeguarsi alle attività dell'impresa in questione, alle sue dimensioni e alla sua posizione all'interno della catena di approvvigionamento.

Emendamenti 77, 98, 118 e 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. La Commissione, in collaborazione con i regimi settoriali e conformemente alle Linee guida dell'OCSE, può fornire ulteriori linee guida sugli obblighi spettanti alle imprese, in funzione della loro posizione nella catena di approvvigionamento, per garantire che il sistema segua una procedura flessibile in grado di tener conto della posizione delle PMI.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Le imprese a valle devono, nel quadro del presente regolamento e conformemente alle linee guida dell'OCSE, adottare tutte le misure ragionevoli per identificare e affrontare i rischi nella loro catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento. In tale quadro, esse sono soggette a un obbligo d'informazione sulle loro prassi di diligenza ragionevole per un approvvigionamento responsabile.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "metalli riciclati": prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti; i metalli riciclati comprendono materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno e/o oro; i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono metalli riciclati;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone ***caratterizzate da*** una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, ***o da*** violazioni generalizzate e sistematiche ***del diritto internazionale, incluse le violazioni*** dei diritti dell'uomo;

Emendamento

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone teatro di conflitti armati, ***caratterizzate da violenza diffusa e dal crollo delle infrastrutture civili, zone*** fragili in quanto reduci da conflitti o zone ***con*** una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, ***caratterizzate da*** violazioni generalizzate e sistematiche dei diritti dell'uomo, ***come stabilito ai sensi del diritto internazionale;***

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g**

Testo della Commissione

g) "importatore": la persona fisica o giuridica ***che dichiara i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento*** ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi ***dell'articolo 79*** del regolamento (CEE) n. 2913/1992¹³ ***del Consiglio;***

Emendamento

g) "importatore" la persona fisica o giuridica, ***stabilita nell'Unione, che fornisce una dichiarazione*** ai fini dell'immissione in libera pratica ***di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento a proprio nome o a nome della persona per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione; un rappresentante che rilascia la dichiarazione agendo a nome e per conto di un'altra persona o un rappresentante che agisce a proprio nome e per conto di un'altra persona sono altresì considerati importatori*** ai sensi del ***presente regolamento;***

¹³ ***Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).***

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h**

Testo della Commissione

Emendamento

h) "importatore responsabile": un importatore che opta per l'autocertificazione secondo le norme stabilite nel presente regolamento;

soppresso

Emendamento 138

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i**

Testo della Commissione

Emendamento

i) "autocertificazione": l'atto con il quale l'interessato dichiara di rispettare gli obblighi in materia di sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit ad opera di terzi e di comunicazione delle informazioni come indicato nel presente regolamento;

soppresso

(L'emendamento si applica a tutto il testo laddove quest'ultimo non sia già modificato da altri emendamenti)

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) "regime settoriale": un insieme di procedure, strumenti e meccanismi volontari per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, elaborato e controllato da associazioni settoriali pertinenti, comprendente valutazioni della conformità svolte da soggetti terzi;

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q ter (nuova)**

q ter) "gruppi armati e forze di sicurezza": i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera a

a) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto e ad alto rischio;

a) adottare e comunicare chiaramente *e sistematicamente* ai fornitori e al pubblico la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto e ad alto rischio;

Emendamenti 85, 126 e 145

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Qualora un'impresa possa ragionevolmente concludere che le risorse sono ottenute unicamente da materiali riciclati o di scarto, essa, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre considerazioni legate alla concorrenza,
a) rende pubbliche le sue conclusioni, e
b) descrive in maniera ragionevolmente dettagliata le misure di diligenza applicate nell'arrivare a tale conclusione;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Gli importatori di metalli fusi e raffinati certificati come importatori responsabili sono esentati dalla realizzazione di audit affidati a soggetti terzi indipendenti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, a condizione che presentino prove sostanziali del fatto che tutte le fonderie e le raffinerie della loro catena di approvvigionamento rispettano le disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)**

Articolo 7 bis

Elenco degli importatori responsabili

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro relazioni, a norma dell'articolo 15, la Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli indirizzi degli importatori responsabili di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento.

2. La Commissione adotta l'elenco basandosi sul modello figurante all'allegato I bis e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. La Commissione aggiorna tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco e le pubblica, anche su Internet. La Commissione rimuove dall'elenco i nomi degli importatori che, in assenza delle necessarie azioni correttive da parte degli importatori responsabili, non sono più riconosciuti quali importatori responsabili dagli Stati membri a norma dell'articolo 14,

paragrafo 3.

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

***Obblighi relativi al dovere di diligenza per
le fonderie e le raffinerie***

1. Le fonderie e raffinerie con sede nell'Unione che trasformano e importano i minerali e i loro concentrati hanno l'obbligo di applicare il sistema europeo sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, oppure un sistema di diligenza riconosciuto come equivalente dalla Commissione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si accertano della corretta applicazione da parte delle fonderie e raffinerie del sistema europeo sul dovere di diligenza. In caso di inadempimento di tali obblighi, le autorità provvedono a notificarlo alla fonderia o raffineria, chiedendo di adottare misure correttive per conformarsi al sistema europeo di diligenza. In caso di reiterato inadempimento, le autorità competenti degli Stati membri applicano delle sanzioni per violazione al presente regolamento. Tali sanzioni cessano nel momento in cui la fonderia o raffineria provvede a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sulla base delle informazioni fornite

1. Sulla base delle informazioni fornite

dagli Stati membri nelle relazioni di cui all'articolo 15, la Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili *per i minerali contemplati dal presente regolamento*.

dagli Stati membri nelle relazioni di cui all'articolo 15, la Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione inserisce nell'elenco di cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie responsabili che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad alto rischio.

Emendamento

2. La Commissione inserisce nell'elenco di cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie responsabili che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad alto rischio. *Tale elenco viene elaborato tenendo in considerazione i regimi di diligenza esistenti nel settore equivalente, a livello governativo o altri regimi di diligenza concernenti i minerali e i metalli rientranti nell'ambito del presente regolamento.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta l'elenco stilato *secondo* il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura di *regolamentazione di* cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE è consultato.

Emendamento

3. La Commissione adotta l'elenco stilato *utilizzando* il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura *consultiva* di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE deve essere consultato.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione aggiorna tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco. Essa cancella dall'elenco i nomi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, o i nomi di quelle che intervengono nella catena di approvvigionamento di importatori che non sono più riconosciuti come importatori responsabili.

Emendamento

4. La Commissione aggiorna tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco **e le pubblica, anche su Internet**. Essa cancella dall'elenco i nomi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, o i nomi di quelle che intervengono nella catena di approvvigionamento di importatori che non sono più riconosciuti come importatori responsabili.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione elabora una decisione relativa alla pubblicazione, anche su Internet, di un elenco delle autorità competenti stilato **secondo** il modello figurante nell'allegato III e conformemente alla procedura di **regolamentazione di** cui all'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente tale elenco.

Emendamento

2. La Commissione elabora una decisione relativa alla pubblicazione, anche su Internet, di un elenco delle autorità competenti stilato **utilizzando** il modello figurante nell'allegato III e conformemente alla procedura **consultiva** di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente tale elenco.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano adeguati controlli ex

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano adeguati controlli ex

post allo scopo di garantire che gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento, ***che si sono autocertificati come importatori responsabili***, adempiano agli obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

post allo scopo di garantire che gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento adempiano agli obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sui rischi. I controlli ***possono*** inoltre ***essere*** effettuati qualora l'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore responsabile.

Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sui rischi. I controlli ***sono*** inoltre effettuati qualora l'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore responsabile.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Al fine di offrire chiarezza e certezza agli operatori economici e renderli coerenti tra di loro, in particolare le PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, predispone orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale per le imprese in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per i settori che possono rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto e ad alto rischio di cui all'articolo 2, lettera e), del presente regolamento e tiene conto delle Linee

*guida dell'OCSE sul dovere di diligenza
in tale settore.*

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – secondo comma

Testo della Commissione

*Se il parere del comitato deve essere
ottenuto mediante procedura scritta, la
procedura viene chiusa senza esito, entro
la scadenza prevista per la trasmissione di
un parere, qualora lo decida la presidenza
del comitato o lo richieda la maggioranza
semplice dei membri del comitato.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(2 bis) Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo
5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Misure di accompagnamento

**1. La Commissione presenta, se del caso,
entro il periodo transitorio, una proposta
legislativa in cui si definiscono le misure
di accompagnamento al fine di migliorare
l'efficacia del presente regolamento in**

linea con la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Verso un approccio integrato dell'UE" (JOIN (2014) 8).

Le misure di accompagnamento atte a garantire un approccio integrato dell'UE al dovere di approvvigionamento responsabile prevedono:

a) il sostegno alle imprese che si approvvigionano responsabilmente, sotto forma di incentivi, assistenza e orientamento di natura tecnica alle imprese, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese e della loro posizione nella catena di approvvigionamento, così da facilitare l'ottemperanza ai requisiti del presente regolamento;

b) un dialogo politico permanente con i paesi terzi e altri attori, compresa la possibilità di armonizzazione con i sistemi nazionali e regionali di certificazione e la cooperazione con le iniziative pubblico-privato;

c) il perseguimento mirato della cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi, in particolare mediante aiuti per la commercializzazione di minerali senza conflitto e il miglioramento delle condizioni delle imprese locali affinché possano conformarsi al presente regolamento;

d) una stretta cooperazione con gli Stati membri per attuare le iniziative complementari nel settore dei consumatori, dell'informazione ai consumatori e agli investitori nonché altri incentivi che promuovano un comportamento responsabile delle imprese e delle clausole di prestazione dei contratti di approvvigionamento firmati dalle autorità ai sensi della direttiva 2001/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1a}.

2. La Commissione presenta una relazione annuale sulla prestazione delle misure di accompagnamento attuate ai sensi del paragrafo 1, nonché sul loro impatto e la loro efficacia.

1a Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*Il presente regolamento si applica a decorrere dal ...**

**GU: inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Allegato II – colonna C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Colonna C bis: Tipo di minerale